

CONTRATTO D'APPALTO
per indagini geognostiche, prove di laboratorio e analisi di
caratterizzazione ambientale

Le sottoscritte parti:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., con sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, C.F. e P.IVA in persona del Presidente e legale rappresentante,, di seguito la Committente

E

la **Società** con sede in, via C.F. e P.IVA in persona del suo e legale rappresentante, signor, di seguito l'Appaltatore,

premettono che

- con Bando pubblicato in data la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha indetto una gara con procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l'esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, prove di laboratorio e analisi di caratterizzazione ambientale;
- in esito all'espletamento del procedimento di gara la Società è risultata aggiudicataria del Lotto n., come accertato con provvedimento in data del Consiglio di Amministrazione, comunicato in data, che – compiute le previste verifiche - ha pronunciato l'aggiudicazione definitiva,

tutto ciò premesso e ritenuto

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del presente contratto.

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come i documenti qui di seguito elencati, che i contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte recependoli tra le pattuizioni più espressamente contenute nel presente contratto.

1.2 L'interpretazione delle norme del presente contratto avverrà con riferimento ai citati documenti, tra loro coordinati e graduati nel senso che ogni clausola dubbia o carente del presente contratto verrà posta a raffronto e interpretata in modo coerente con (nell'ordine):

1. Capitolato speciale d'appalto (Allegato 1);
2. Elenco prezzi;
3. Computo metrico estimativo;
4. Bando di gara e disciplinare (Allegato 2);

Art. 2 – Oggetto del contratto.

2.1 Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di indagini geognostiche sul territorio interessato dal Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse, limitatamente al/i Lotto/i n.corrispondenti alla/e tratta/e....., prove di laboratorio e analisi di caratterizzazione ambientale, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'appalto (Allegato 1) e nei documenti elencati all'art. 3.

2.2 Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri e i costi per l'ottenimento dei permessi di lavoro e stazionamento, per l'accesso alle zone o ai punti di lavoro con il personale e le attrezzature necessarie, per le opere di ripristino, per la documentazione fotografica delle attività svolte, per la cartografia, i carburanti ed ogni altro materiale di consumo, nonché tutti gli altri oneri necessari per l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni appaltate.

2.3 Il corrispettivo tiene altresì conto degli oneri conseguenti a: 1) effettuazione della campagna di indagini relativa ad una stessa zona in fasi successive, sia che questo derivi da esigenze di sviluppo della progettazione o di avanzamento dei lavori di costruzione, sia che ciò derivi da supplementi di indagine che, a proprio insindacabile giudizio, la Direzione Lavori ritenesse necessario effettuare, sia che ciò derivi da impedimenti e soggezioni connesse con la disponibilità delle aree e delle autorizzazioni; 2) guardiania e custodia delle attrezzature di rilevazione installate e dei campioni prelevati al fine di garantirne la validità ed attendibilità per tutto il periodo di rilevazione previsto; 3) trasporto a rifiuto di tutti i materiali di

risulta comunque connessi con le attività di sondaggio; 4) taglio degli arbusti, l'estirpazione delle ceppaie e di radici ed il loro trasporto in apposite aree necessario per la preparazione logistica delle indagini geofisiche, ovvero per la realizzazione degli allineamenti a terra per il posizionamento dei geofoni o degli elettrodi e dei punti di scoppio; 5) la realizzazione delle opere di drenaggio necessarie a garantire il regolare deflusso delle acque superficiali al fine di evitare inconvenienti ai sondaggi in corso e di prevenire possibili danni alle aree limitrofe a quelle di lavoro; 6) installazione ed esercizio delle attrezzature necessarie per il controllo ed il contenimento delle acque di falda, ove ciò sia richiesto; 7) ricerca e individuazione di sottoservizi di ogni genere, di ordigni bellici, ecc. che potrebbero arrecare danno.

2.4 Gli approntamenti delle diverse attrezzature impiegate (sonde, penetrometri, pressimetri, ecc.) verranno compensati una sola volta in base al numero effettivamente utilizzato, indipendentemente dall'organizzazione delle operazioni di indagine, la cui ottimizzazione rimane pertanto a carico dell'Appaltatore.

2.5 L'Appaltatore, entro il termine indicato al successivo art. 6 dovrà consegnare alla Committente quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Documentazione messa a disposizione dalla Committente.

3.1 Per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dovrà conformarsi a quanto prescritto nei seguenti documenti:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1);
- 2) Elenco prezzi unitari (Allegato 3);
- 3) Relazione tecnica (Allegato 4);
- 4) Computo metrico estimativo (Allegato 5);
- 5) Planimetrie con ubicazione delle indagini geognostiche (Allegato 6);
- 6) Monografie di ubicazione delle indagini geognostiche (Allegato 7);
- 7) Schemi delle lavorazioni delle indagini (Allegato 8).

Art. 4 – Corrispettivo.

4.1 Il corrispettivo dovuto per le prestazioni oggetto del presente contratto è quello offerto dall'Appaltatore in sede di gara ed ammonta a euro, IVA esclusa.

4.2 L'appalto verrà compensato a misura, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e dell'elenco dei prezzi unitari fissi e invariabili posto a base di gara, con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti.

5.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà in base allo Stato Avanzamento Lavori.

5.2 Gli acconti verranno versati, previa emissione di fattura, allorché il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto l'importo di €200.000,00 attestato mediante SAL redatto dal Direttore Lavori. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

5.3 Ai sensi della normativa vigente, su ogni certificato di acconto sarà effettuata la trattenuta di garanzia pari allo 0,5% per assicurazione operai che, se non verrà escussa, sarà versata all'Appaltatore con la liquidazione della rata di saldo.

5.4 Il conto finale dei lavori e delle prove di laboratorio, corredato della documentazione prevista dall'art. 173 del D.P.R. 554/1999, sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre successivo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5.5 Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi dopo la redazione del conto finale.

5.4 In caso di ritardato pagamento, imputabile a fatto e colpa della Committente, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

5.5 Il pagamento è comunque subordinato all'acquisizione del DURC ai sensi dell'art. 35, comma 32, della L. 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 6 – Tempistica.

6.1 Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere portate a compimento entro il termine perentorio di 90/120 giorni

(novanta/centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

6.2 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori il cronoprogramma temporale dettagliato di attuazione delle indagini e delle prove di laboratorio, in modo che la Direzione Lavori possa presenziare alle attività anche al fine di concordare eventuali modifiche al programma di indagini.

6.3 Proroghe sui termini di esecuzione dell'appalto potranno essere concesse solamente per causa di forza maggiore, ma non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito.

Art. 7 – Sospensione dell'esecuzione.

7.1 Per ragioni di pubblico interesse o per interventi di pubbliche autorità o istituzioni, la Committente avrà facoltà di ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, senza che ciò comporti per l'Appaltatore alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

7.2 In tale ipotesi i termini di cui all'articolo che precede saranno prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione.

Art. 8 – Mancato rispetto dei termini di consegna – Penali – Risoluzione del contratto ed esecuzione in danno.

8.1 In caso di ritardo nella consegna delle risultanze delle indagini e delle prove di laboratorio eseguite rispetto al termine indicato al precedente art. 6, sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00 (mille) per ogni giorno di calendario di ritardo.

8.2 Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapacienza verrà escussa la garanzia all'uopo prestata.

8.3 L'importo complessivo delle penali non potrà superare il dieci per cento dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali varianti di cui al successivo art. 10; raggiunto questo limite massimo, la Committente potrà risolvere per inadempimento il presente contratto, con facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

8.5 Si considereranno non consegnati gli elaborati che presentano vizi o difetti, incompletezze o carenze tecniche, come rilevato dalla Committente

in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. In tal caso, la Committente potrà applicare le penali finchè l'Appaltatore non avrà provveduto all'eliminazione delle irregolarità riscontrate e denunciate. La mancata eliminazione dei predetti vizi o difetti e delle incompletezze o carenze tecniche entro il termine assegnato dalla Committente determinerà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

8.6 In ipotesi di risoluzione, l'esecuzione delle residue prestazioni oggetto del contratto potrà essere affidata a terzi con addebito all'Appaltatore dei relativi costi (esecuzione in danno), fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.

Art. 9 – Modalità di esecuzione delle indagini e delle analisi di laboratorio

9.1 Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente contratto e negli atti ad essi allegati, nonché nei cronoprogrammi delle indagini e delle analisi predisposti dall'Appaltatore.

9.2 L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, lo studio di un professionista, ovvero gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

9.3 Nel corso delle indagini, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente un rapporto settimanale comprendente lo stato di avanzamento delle attività ed ogni variazione rispetto al cronoprogramma presentato inizialmente.

9.4 L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni problema o inconveniente che dovesse sorgere durante l'effettuazione delle attività di indagine.

9.5 Nel corso delle analisi, l'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di laboratorio, ogni variazione rispetto al programma di esecuzione delle attività trasmesso inizialmente ed i risultati delle prove già eseguite, anche in bozza.

9.6 In caso di controversie o perplessità circa le modalità operative del laboratorio, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di richiedere ad un proprio laboratorio di fiducia l'esame di alcuni campioni o l'esecuzione di alcune prove di controllo e verifica. Le spese delle verifiche saranno a carico dell'Appaltatore qualora i risultati delle stesse fossero difformi da quanto oggetto di controllo.

9.7 L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza in cantiere di un geologo al quale verrà affidato il coordinamento dei lavori di indagine.

9.8 Il geologo sarà responsabile della corretta esecuzione dei lavori, della redazione delle stratigrafie, della raccolta dei dati e della loro trasmissione alla Committente, nonché della fornitura di eventuali documenti integrativi che potrebbero servire alla definizione particolareggiata delle attrezzature e delle modalità esecutive. Il geologo dovrà occuparsi esclusivamente degli aspetti geognostici, mentre l'organizzazione logistica del cantiere dovrà essere demandata ad altra persona.

9.9 Le prove di laboratorio dovranno essere eseguite sotto la supervisione del Responsabile del laboratorio. Il Responsabile di laboratorio dovrà comunicare alla Direzione Lavori qualsiasi problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l'effettuazione del prove.

9.10 L'Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto di contratto sotto la supervisione dei propri Responsabili (art. 11), coordinando la propria attività con il Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori della Committente (art. 12) e sotto la vigilanza di questi ultimi.

9.11 Durante l'esecuzione dell'incarico, la Committente potrà effettuare visite ispettive in cantiere o in laboratorio al fine di verificare l'effettivo svolgimento dell'incarico, accertare che la consistenza delle forze lavorative e degli strumenti impiegati siano idonei al raggiungimento degli obiettivi contrattuali e controllare che l'incarico sia reso nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto. Le date e gli orari di dette visite saranno concordati preventivamente.

9.12 I dettagli tecnici eventualmente non desumibili dai documenti messi a disposizione dell'Appaltatore saranno definiti, per iscritto, tra le parti.

9.13 La Committente si riserva comunque la facoltà di impartire in qualsiasi momento all'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del Procedimento, istruzioni scritte relative all'appalto, anche a modifica o integrazione, non sostanziale, delle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi alle istruzioni ricevute dalla Committente, senza che ciò comporti la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.

9.14 Al termine dell'esecuzione dell'incarico, gli elaborati oggetto del contratto dovranno essere presi in consegna e accettati dalla Committente mediante redazione di apposito "certificato di regolare esecuzione" da parte della Direzione Lavori.

Art. 10 – Modifiche sostanziali – Varianti

10.1 Prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto o nel presente contratto potranno essere eseguite solamente se derivanti da cause di forza maggiore, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, ovvero da sopravvenute motivate esigenze della Committente e previa accettazione da parte della stessa. In tali casi sarà riconosciuta all'Appaltatore una variazione nel programma di esecuzione dell'incarico, senza diritto a compensi o indennizzi qualora la variazione sia riconducibile all'interno del 10% del corrispettivo pattuito.

10.2 L'ammontare degli eventuali compensi aggiuntivi sarà determinata sulla base dell'elenco dei prezzi unitari messi a gara, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, ovvero mediante formulazione di "nuovi prezzi" se non compresi nell'elenco prezzi.

10.3 Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le varianti necessarie ad emendare gli eventuali vizi e/o ad integrare le eventuali omissioni commesse.

Art. 11 – Responsabile dell'esecuzione dei lavori – Geologo

11.1 L'Appaltatore ha indicato come Responsabile dell'esecuzione dei lavori, il sig....., nato a il , ed il sig....., nato a, il quale geologo responsabile del coordinamento dei lavori di indagine limitatamente agli aspetti geognostici.

11.2 I Responsabili nominati dall'Appaltatore devono avere i poteri per dare esecuzione a quanto richiesto o disposto dalla Committente.

11.3 Ricorrendone la necessità, l'Appaltatore potrà sostituire i propri Responsabili con altri, purché muniti dei necessari requisiti e dopo aver ottenuto il consenso scritto della Committente.

11.4 Dal canto suo la Committente potrà chiedere la sostituzione dei Responsabili, senza obbligo di motivazione e senza che l'Appaltatore possa per questo chiedere indennizzi o ristoro di danni.

Art. 12 Responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori

12.1 Il Responsabile per la corretta esecuzione dei lavori, indicato nell'articolo che precede, rappresenterà l'Appaltatore nei confronti della Committente, per ogni aspetto legato all'esecuzione delle indagini e delle prove di laboratorio.

12.2 Da parte sua la Committente nomina l'ing. nato il a quale persona responsabile per ogni aspetto tecnico legato al contratto (Responsabile Unico del Procedimento – art. 10 D.Lgs. 163/06) e l'ing. nato a il quale Direttore dei Lavori.

12.3 L'ufficio della Direzione Lavori avrà sede in, via

12.4 La Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori.

12.5 Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine verbale o scritto indirizzati all'Appaltatore verranno trasmessi al Responsabile per il coordinamento dell'Appaltatore tramite il Responsabile del Procedimento ovvero il Direttore dei lavori in ragione delle rispettive competenze.

Art. 13 – Progressione dell'incarico e controlli

13.1 Durante l'esecuzione dell'incarico, la Committente potrà indicare all'Appaltatore soluzioni migliorative o, in genere, prescrizioni che l'Appaltatore è tenuto a rispettare.

13.2 Per ciascuno dei passaggi intermedi descritti nei cronoprogrammi delle indagini e delle analisi, la Committente qualora rilevi vizi, difetti, incompletezze o carenze negli elaborati o ritenga comunque opportuno

indicare integrazioni o modifiche, assegnerà all'Appaltatore un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione o all'integrazione delle carenze. La decorrenza del termine per l'adempimento non inciderà sul termine finale stabilito perentoriamente al citato art. 6, comma 1 del presente contratto. In caso di inadempimento, troverà applicazione il disposto di cui al precedente art. 8, compresa la possibilità di risoluzione del contratto.

Art. 14 – Garanzie

14.1 Le parti si danno atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione sotto forma di fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. per un importo di euro pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata da “.....” Agenzia di in data a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ogni eccezione rimossa ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e del pagamento delle penali, con durata sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

14.2 Le parti si danno atto altresì che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, ha stipulato polizza assicurativa, rilasciata da “.....” Agenzia di, in data, a garanzia di tutti i rischi derivanti a beni della Committente dall'esecuzione dei lavori con un massimale pari al 5% dell'importo dei lavori oggetto di affidamento, e a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 1.000.000,00. La garanzia cesserà di avere efficacia dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori.

Art. 15 – Subappalto – Cessione del contratto.

15.1 L'Appaltatore, che lo abbia richiesto in sede di gara, potrà affidare in subappalto le prestazioni oggetto del presente contratto (nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06), solo a fronte di autorizzazione espressa

rilasciata dalla Committente in presenza dei presupposti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

15.2 L'autorizzazione al subappalto non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità relative alle attività affidate ai subappaltatori.

15.3 L'affidamento in subappalto di attività vietate, non autorizzate o diverse da quelle espressamente autorizzate comporterà l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., se richiesta dalla Committente.

15.4 La Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

15.5 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto d'appalto.

Art. 16 – Responsabilità dell'Appaltatore

16.1 L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

16.2 L'Appaltatore è tenuto a rifare integralmente o parzialmente le indagini o le prove di laboratorio ove ciò gli sia richiesto dalla Committente, qualora le prestazioni eseguite dovessero risultare affette da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrati dalla Committente medesima.

16.3 Al rifacimento delle indagini o delle prove di laboratorio l'Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dalla Committente e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello pattuito al precedente art. 4 del presente contratto e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.

16.4 L'emissione del "certificato di regolare esecuzione" non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti dall'eventuale scoperta di vizi, irregolarità o omissioni che dovesse avvenire successivamente alla data di emissione del certificato stesso.

16.5 L'Appaltatore è unico e solo responsabile dei danni che per effetto dell'attività da esso posta in essere in esecuzione del presente contratto dovessero derivare al personale o ai beni della Committente, nonché a terzi o a beni di terzi.

16.6 L'Appaltatore terrà, pertanto, manlevata la Committente dalle pretese risarcitorie in tal senso avanzate ad essa dai terzi danneggiati.

16.7 L'Appaltatore è altresì unico e solo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e terrà manlevata la Committente da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere alla stessa in tal senso avanzata.

Art. 17 – Comunicazioni e controllo

17.1 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto in stretta collaborazione con la Committente, anche in conformità con quanto previsto ai precedenti articoli 9 e 14.

17.2 L'Appaltatore deve costantemente informare la Committente del grado di avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti sorgenti o riscontrati, delle metodologie o degli elementi che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento delle finalità perseguite.

Art. 18 – Recesso dal contratto per volontà della Committente o a seguito di pronunzia giurisdizionale.

18.1 E' facoltà della Committente recedere dal presente contratto d'appalto in qualunque momento, previo riconoscimento del corrispettivo dell'attività già svolta dall'Appaltatore e del 10% dell'importo contrattuale residuo.

18.2 Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale ovvero di annullamento d'ufficio in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la Committente potrà recedere dal presente contratto mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo sia contrattuale che extracontrattuale, salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione; detto compenso non sarà dovuto e, quindi, sarà trattenuto a titolo di penale e salvo il maggior danno se il provvedimento giurisdizionale o l'annullamento d'ufficio in autotutela sia stato causato, in tutto o in parte, dal suo comportamento colposo.

Art. 19 – Risoluzione del presente contratto per decadenza o revoca della concessione

19.1 La decadenza o revoca della Convenzione mediante la quale CAL S.p.A. ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. l'incarico di provvedere alla progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada Dalmine – Como – Varese e Valico del Gaggiolo, anche per fatto e colpa della Committente, comporterà la corrispondente risoluzione del presente contratto, salvi gli indennizzi di legge dovuti all'Appaltatore.

Art. 20 – Proprietà degli elaborati

20.1 Gli elaborati redatti dall'Appaltatore, a decorrere dalla data di consegna, diverranno di proprietà esclusiva della Committente la quale potrà liberamente disporne.

20.2 E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare i risultati dei rilievi e delle prove di laboratorio svolte per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Art. 21 – Segretezza

21.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai documenti messi a disposizione dalla Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o dei quali l'Appaltatore sia venuto in possesso per effetto del contratto medesimo, salvo consenso scritto della Committente.

21.2 L'Appaltatore risponderà anche per il fatto dei propri subappaltatori.

Art. 22 – Riservatezza

22.1 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore consente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del presente contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dalla Committente ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 – Risoluzione amministrativa delle controversie.

23.1 Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente contratto dovranno – se possibile – essere risolte in via amministrativa, anche attraverso l'intervento del RUP, il quale potrà ricorrere alla disciplina di cui agli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 163 del 2006.

Art. 24 – Foro esclusivo

24.1 Per qualsiasi controversia tra le parti comunque connessa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

Art. 25 - Domicilio

25.1 L'Appaltatore elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti del presente contratto presso il proprio ufficio in (vedi art. 1.9 del capitolato – sede ufficio della Direzione Lavori)

Art. 26 – Legge applicabile – Osservanza di leggi, norme e regolamenti

26.1 Il presente contratto d'appalto è soggetto alla legge italiana.

26.2 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile e delle norme di fonte nazionale e comunitaria che disciplinano gli appalti pubblici di lavori e servizi.

Art. 27 – Regime fiscale e spese contrattuali

27.1 Il presente contratto d'appalto, redatto in tre originali in bollo ed avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato, a tassa fissa, in caso d'uso e a spese di chi chiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Il Presidente

(.....)

.....

L'Appaltatore

.....

Allegati:

1. Capitolato Speciale d'appalto;
2. Elenco prezzi unitari;
3. Relazione tecnica;
4. Computo metrico estimativo;
5. Planimetrie con ubicazione delle indagini geognostiche;
6. Monografie di ubicazione delle indagini geognostiche;
7. Schemi delle lavorazioni delle indagini.

Ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente le seguenti pattuizioni:

- art. 7 – Sospensione dell'esecuzione
- art. 8 – Penali – Risoluzione in danno
- art. 10 – Modifiche sostanziali
- art. 15 – Subappalto – Cessione del contratto
- art. 16 – Responsabilità dell'Appaltatore
- art. 18 – Recesso dal contratto
- art. 19 – Risoluzione per decadenza o revoca della concessione
- art. 20 - Proprietà dei progetti
- art. 24 – Foro esclusivo.

L'Appaltatore

.....